

Convenzione per la concessione dell'utilizzo e della gestione dell'impianto sportivo comunale campo di calcio di via Monte Rosa alla Associazione Sportiva A.C. DESIO

L'anno addì del mese di nella sede municipale
TRA
<u>IL COMUNE DI DESIO</u> rappresentato dalla Dirigente dell'Area Persona e Famiglia, Dott.ssa Elvira Antenucci nata a Verona il 9.7.1972, in conformità a quanto prescritto dal vigente Statuto Comunale, domiciliato per la sua carica presso la sede comunale, il quale agisce esclusivamente in nome e per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Comunale PARTITA IVA 00696660968 - CODICE FISCALE 00834770158
E
<u>l'ASSOCIAZIONE SPORTIVA A.C DESIO</u> legalmente rappresentata dal Sig. PISTILLO LUIGI nato a il e residente in Desio,, nella sua qualità di PRESIDENTE dell'Associazione, P. IVA o C.F. (dell'Associazione)
SI CONVIENE E STIPUI A QUANTO SEGUE

1. OGGETTO DELLA CONVENZIONE:

Il Comune di Desio (in seguito denominato Concedente), ai sensi del Regolamento per l'affidamento della gestione e per l'utilizzo degli impianti sportivi del Comune di Desio, approvato con deliberazione del C.C. n. 38 del 12.6.2014, che recepisce la normativa regionale L. 27 del 14.12.2006, ed in esecuzione alla deliberazione della Giunta Comunale n. del, affida alla società A.C. DESIO (in seguito denominata Concessionaria) con sede in Desio via Matilde Serao 1, l'utilizzo e la gestione del campo di calcio, dei relativi spogliatoi e delle pertinenze, siti in via Monte Rosa al fine di organizzare e svolgere esclusivamente le attività sportive (formativa di base, amatoriale, allenamenti e agonistica), non aventi fini di lucro, relative alla pratica del gioco del calcio.

2. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO

L'impianto sportivo, oggetto della convenzione, rientra tra quelli privi di rilevanza economica in quanto utilizzato dalla società stessa per allenamenti e incontri di campionato in maggior parte del settore giovanile

L'impianto sportivo, come da planimetria allegata (All. A), è costituito da::

- n. 1 campo di calcio 45 x 90 omologato
- n. 1 impianto di illuminazione omologato
- n. 2 spogliatoi atleti in muratura con 4 docce ciascuno e 3 servizi annessi
- n. 1 spogliatoio arbitro in muratura con relativa doccia e servizio annesso
- n. 1 sala caldaia
- n. 1 sala riunioni
- n. 1 locale infermeria con servizio annesso
- n. 1 servizio igienico per il pubblico

L'impianto è consegnato nello stato di fatto in cui si trova.

All'atto di consegna verrà redatto e sottoscritto tra le parti apposito verbale di constatazione che costituirà parte integrante al presente atto. La Concessionaria assumerà l'obbligo di usare, conservare, mantenere e restituire ogni cosa nello stato di consegna, salvo il naturale deperimento per l'uso.

La Concessionaria, a propria cura e spese, potrà apportare miglioramenti e adattamenti all'impianto, solo previa autorizzazione scritta del Settore Tecnico del Comune, a cui la richiesta deve pervenire almeno 40 giorni precedenti all'intervento, e ove necessario, previa acquisizione dei provvedimenti amministrativi o autorizzazioni richiesti dalla vigente normativa in materia. Contestualmente, e quindi di volta in volta, il Concedente dovrà esprimere il proprio insindacabile intendimento di considerare i lavori di cui sopra acquisiti al compendio:

- a. a titolo provvisorio, con l'obbligo della Concessionaria alla riduzione in pristino e/o allo sgombero, entro la scadenza della convenzione;
- b. in via definitiva a titolo gratuito senza alcun diritto di rivalsa da parte della Concessionaria:
- c. in via definitiva a titolo oneroso per il Comune che rifonderà le spese sostenute, adequatamente documentate.

3. DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione entra in vigore all'atto della stipulazione e ha la durata di anni tre prorogabile fino a un massimo di ulteriori due anni. Entro due mesi dalla scadenza del triennio, il Concedente, previa verifica della convenienza e del pubblico interesse con atto motivato, potrà comunicare la volontà di procedere allo stesso per ciascun anno successivo. Non è ammessa la tacita proroga.

La buona gestione e conduzione dell'impianto è condizione necessaria per il mantenimento e l'eventuale rinnovo della convenzione.

4. MODALITÀ E PRESCRIZIONI PER L'UTILIZZO DELL'IMPIANTO

L'utilizzo dell'impianto deve avvenire conformemente a quanto disposto dal "Regolamento per l'uso degli impianti sportivi comunali" allegato e parte integrante della presente convenzione (all. B), per lo svolgimento di discipline sportive compatibili con la tipologia della struttura. Nell'attività di utilizzo dell'impianto la Concessionaria deve rigorosamente attenersi a quanto disposto dalla presente convenzione, nella consapevolezza che la propria attività non può in alcun modo pregiudicare l'eventuale utilizzo a terzi autorizzati nell'ambito del piano di assegnazione biennale redatto dal Concedente.

Il programma annuale di organizzazione delle attività della Concessionaria (tipologia attività, utenza e allenamenti, numero delle squadre iscritte ai Campionati, numero degli allenamenti settimanali per squadra ecc.), deve essere consegnato al Servizio di Promozione Culturale e Sportiva) entro il 15 luglio di ciascun anno di convenzione e, comunque, prima dell'inizio della stagione sportiva. Lo stesso piano deve tenere conto che l'attività sportiva giornaliera ha inizio dopo le ore 17 e cessa entro le ore 22, con esclusione delle partite i cui orari sono concordati con la Federazione.

La Concessionaria può inoltre utilizzare l'impianto oltre che per l'ordinaria attività sportiva anche per lo svolgimento di tornei e manifestazioni previa comunicazione al Concedente.

Si conviene altresì espressamente che ogni utilizzo, ancorché temporaneo dell'impianto da parte della Concessionaria per attività diverse da quella sportiva, dovrà preventivamente essere autorizzata dal Concedente.

La Concessionaria può consentire l'utilizzo occasionale del campo per allenamenti e/o partite nel limite massimo di 7 ore settimanali previa comunicazione al Concedente, applicando le tariffe comunali in vigore.

Il Concedente si riserva la facoltà di autorizzare all'utilizzo dell'impianto anche soggetti diversi dalla Concessionaria per le attività sportive programmate su base annua o stagionale per Associazioni regolarmente affiliate alla FGCI o al CSI nell'ambito del piano biennale di assegnazione degli impianti sportivi. In tal caso avvertirà con adeguato anticipo la Concessionaria, al fine di non interferire con attività già in calendario, concordando con la stessa le modalità d'uso contingenti.

Il Concedente si riserva altresì l'utilizzo gratuito del campo per n. 3 giornate annue, da concordare con il Concessionario.

I proventi derivanti dall'affitto del campo da gioco a soggetti terzi autorizzati nell'ambito del piano di assegnazione biennale sono del Concedente.

I proventi derivanti dall'affitto del campo da gioco a soggetti terzi per attività occasionali sono della Concessionaria.

A tutti gli utilizzi autorizzati dal Concedente, la Concessionaria dovrà garantire, senza oneri per il proprietario dell'impianto sportivo, tutti i servizi tecnico – ausiliari, di cui all'art. 4 della presente convenzione.

Quale riconoscimento del ruolo sostanziale di collaborazione, la Concessionaria avrà il diritto di:

- disporre gratuitamente dell'impianto per l'effettuazione dell'attività sportiva;
- incassare, nel rispetto delle leggi in vigore e senza responsabilità per il Concedente, gli introiti derivanti da:
 - corsi di calcio per bambini e ragazzi
 - vendita di biglietti durante le gare ufficiali e i tornei alle quali la Concessionaria partecipa con i propri atleti, fermo restando che gli oneri SIAE sono a totale carico della Concessionaria;
- incassare i proventi derivanti dall'affitto del campo da gioco a soggetti terzi per attività occasionali;
- esercitare la pubblicità visiva e fonica all'interno dell'impianto fermo restando il versamento delle relative imposte come previsto dalle leggi vigenti;
- esercitare la vendita e somministrazione di alimenti e bevande, da effettuarsi eventualmente in appositi contenitori che non possano divenire oggetto di pericolo, fermo restando l'acquisizione a propria cura e spese delle necessarie autorizzazioni amministrative e sanitarie;
- a offrire servizi accessori ai terzi autorizzati (pulizia, pubblicità, assistenza tecnica, attività commerciali integrative ecc.) e ad introitare i proventi derivanti.

5. ONERI A CARICO DELLA CONCESSIONARIA

Alla Concessionaria competono tutti gli oneri derivanti da:

- 1. custodia, apertura e chiusura, e vigilanza dell'impianto
- 2. spese telefoniche e tassa raccolta rifiuti
- 3. dotazione del materiale di pronto soccorso o di prima rianimazione a norma di legge
- 4. rimborso degli oneri di fornitura di energia elettrica, acqua potabile e combustibile per l'impianto di riscaldamento e produzione acqua calda, eccedenti l'importo di € 9.000 limite massimo posto a carico del concedente. Tale importo potrà essere oggetto di revisione allo scadere del triennio.

La Concessionaria si assume l'incarico di svolgere i seguenti lavori di manutenzione ordinaria, provvedendo direttamente con proprio personale e all'acquisto dei materiali necessari:

- pulizia quotidiana del complesso nel suo insieme e cura del decoro dell'area di pertinenza esterna ed interna (in caso di imbrattamento muri la concessionaria dovrà ripristinare lo stato precedente)
- per il campo da gioco e le aree verdi (sistemazione, segnatura e bagnatura, taglio dell'erba, risemina annuale)
- manutenzione ordinaria di tutte le strutture (compresi arredi e attrezzature) connesse all'impianto
- verniciatura periodica di tutte le parti metalliche e in legno
- tinteggiatura periodica delle pareti in muratura interne degli spogliatoi e locali annessi
- disinfestazione e disinfezione a norma di legge
- interventi di routine per il mantenimento dell'efficienza degli impianti idraulico sanitari e degli impianti elettrici.

Il suddetto elenco è da intendersi solo a titolo esemplificativo e pertanto saranno a carico della Concessionaria anche interventi diversi da quelli elencati, purché quantificabili come manutenzione ordinaria agli artt. 1576 – 1609 del Codice Civile.

La Concessionaria si impegna ad effettuare a propria cura e spese gli interventi di riparazione arrecati alle strutture per propria responsabilità diretta o a causa di utilizzo incauto delle stesse.

Nel caso in cui la Concessionaria non provvedesse tempestivamente all'esecuzione di tali interventi o comunque entro 10 giorni dalla constatazione del danno, il Concedente provvederà direttamente salvo rivalersi nei confronti del Concessionario, chiedendo il rimborso delle spese sostenute.

La Società Concessionaria si impegna altresì a:

- Stipulare idonea assicurazione tale da coprire:
 - ogni danno derivante all'impianto in concessione da qualsiasi azione ed omissione dolosa o colposa ivi compresi gli atti vandalici con vincolo annotato a favore del Comune di Desio
 - danni derivanti dall'utilizzo della struttura da parte della società concessionaria stessa
- presentare per ogni anno di vigenza della convenzione il bilancio preventivo e consuntivo entro i termini che saranno stabiliti con il Concedente
- presentare il piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio e a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza, nonché a predisporre il registro dei controlli periodici ove annotare gli interventi manutentivi
- indicare i nominativi dei responsabili dell'impianto compresi il personale o soci addetti alla custodia e agli impianti tecnologici, in possesso delle abilitazioni relative.

6. ONERI A CARICO DEL CONCEDENTE

Sono a carico del concedente, oltre all'assicurazione della regolare funzionalità dell'impianto, i seguenti oneri:

- fornitura di energia elettrica, acqua potabile, combustibile per impianto di riscaldamento e produzione acqua calda nel limiti dell'importo di € 9.000.=
- manutenzione straordinaria del passaggio esterno lungo il perimetro della recinzione con decespugliamento, raccolta foglie e rami ritto, potatura piante
- manutenzione straordinaria della struttura e degli impianti tecnologici. Per manutenzione straordinaria, si intendono tutti gli interventi per la sostituzione o riparazione di parti della struttura o degli impianti tecnologici, riconosciuti indispensabili da parte del Concedente e non dovuti a incuria negli interventi di manutenzione ordinaria da parte della Concessionaria.
- assicurazione degli immobili e degli arredamenti contro i rischi dell'incendio e della responsabilità civile derivanti dalla proprietà.

7. VIGILANZA E CONTROLLI

Il Concedente ha facoltà di accertare, in qualsiasi momento, attraverso i competenti uffici:

- l'esatta osservanza da parte della Concessionaria delle condizioni previste nella presente convenzione;
- l'osservanza delle disposizioni e delle normative vigenti in materia igienico sanitaria e di pubblica sicurezza;
- la regolare effettuazione delle operazioni di ordinaria manutenzione atte a mantenere l'impianto in condizioni di funzionalità ed efficacia.

8. RISOLUZIONE ANTICIPATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione può essere risolta anticipatamente con il consenso di entrambe le parti e previa regolamentazione dei rapporti conseguenti da stabilire di comune accordo.

Il Concedente avrà diritto a risolvere unilateralmente la presente convenzione con decorrenza dalla data di notifica del provvedimento, fatto salvo il diritto del Concedente stesso al risarcimento degli eventuali danni subiti, al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

- a) qualora la Concessionaria o i suoi collaboratori pongano in essere atti che costituiscano direttamente o indirettamente grave violazione di leggi e regolamenti, ovvero inosservanza di ordinanze o prescrizioni dell'autorità competente e ripetute inadempienze ad obblighi di legge
- b) qualora si verifichi lo scioglimento della Concessionaria o comunque si verifichino sostanziali modifiche nella sua struttura tali da far venire meno il rapporto fiduciario sulla base del quale la presente convenzione è stata stipulata
- c) qualora la Concessionaria si sia resa responsabile di gravi violazioni degli obblighi contenuti nella presente convenzione o non abbia ottemperato a quanto prescritto dal Concedente a seguito di contestazione scritta effettuata anche a mezzo fax. Sono in ogni caso considerate gravi violazioni:
- mancato rispetto delle disposizioni previste all'art. 3 Modalità e prescrizioni di utilizzo dell'impianto
 - violazione degli obblighi previsti all'art. 4 Oneri a carico della concessionaria
 - violazione del disposto di cui al successivo art. 8 "Cessione della convenzione"

Il provvedimento di revoca potrà essere adottato dalla Amministrazione Comunale dopo la contestazione degli addebiti e tenendo conto delle giustificazioni che la Concessionaria avrà presentato entro il termine di 15 giorni dalla data della contestazione.

9. CESSIONE DELLA CONVENZIONE

E' fatto espresso divieto alla Concessionaria di cedere in tutto o in parte la gestione dell'impianto senza la preventiva autorizzazione scritta del Comune, pena la rescissione della convenzione e la riparazione di eventuali danni.

10. MODIFICAZIONE DELLA CONVENZIONE

Ogni modifica ed integrazione al contenuto della presente convenzione sarà valida ed efficace solo se approvata in forma scritta tra le parti.

11. PENALI

In caso d'infrazioni di lieve entità potrà essere applicata alla Concessionaria una penale di entità variabile da €. 100 a €. 1.000 in relazione alla gravità dell'infrazione o disservizio causato. La penale verrà applicata dal Dirigente del Settore di competenza. L'applicazione della penale sarà preceduta da specifica contestazione scritta, eseguita anche a mezzo fax. La Concessionaria potrà presentare le proprie controdeduzioni entro 15 giorni dalla data del ricevimento. Il mancato versamento della penale in caso di non accettazione delle controdeduzioni da parte del Concedente e nonostante la diffida a provvedervi nel termine stabilito può comportare la risoluzione della convenzione con le modalità di cui all'art. 7.

12. CONTROVERSIE

Ogni vertenza tra le parti, sia durante la vigenza della convenzione che al suo termine, è deferita, qualunque sia la natura, al giudizio di tre arbitri, i quali decidono senza formalità di procedure e con decisione inappellabile.

Il Collegio Arbitrale sarà composto di un rappresentante per ciascuna delle parti contrattuali, sotto la presidenza di un terzo arbitro esperto in materia giuridica ed amministrativa, nominato di comune accordo tra le parti o, in difetto di accordo, designato dal Presidente del Tribunale di Monza.

13. SPESE DI REGISTRAZIONE

Le presente convenzione è da registrarsi in caso d'uso e le spese saranno a carico della Concessionaria.

14. DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle disposizioni delle Leggi vigenti in materia.

15. ALLEGATI

Fanno parte integrante della presente convenzione i seguenti allegati:

A. planimetria

B. Regolamento comunale per l'uso degli impianti sportivi.

Desio,

La concessionaria Associazione A.C. Desio L'Amministrazione Comunale La Dirigente Area Persona e Famiglia